

DOTTRINA

Studi sulla Curia Romana

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA CURIA ROMANA*

THE NEW ORGANIZATION OF THE ROMAN CURIA

JUAN IGNACIO ARRIETA

IL 5 giugno 2022 è entrata in vigore la cost. ap. *Praedicate Evangelium*,¹ promulgata lo scorso 19 marzo, per dare un nuovo assetto organizzativo alla Curia romana. Com'è noto, la norma sostituisce per intero la precedente cost. ap. *Pastor Bonus*, promulgata nel 1988 da San Giovanni Paolo II che, in modo parziale, era stata a sua volta modificata in decine di occasioni lungo tre successivi pontificati. La nuova legge riprende inoltre i cambiamenti già avviati nella Curia nell'ultimo decennio, aggiungendo ora qualche ulteriore ritocco come cercherò di illustrare.

Il testo, ideato in seno al Consiglio di Cardinali creato dal Papa,² è stato preparato in lingua italiana, a seguito di una ampia consultazione e di un cir-

Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi, Città del Vaticano.

* Relazione tenuta il 10 settembre 2022 presso l'Aula Nuova del Sinodo, in occasione dell'incontro con i Rappresentanti Pontifici celebrato in Vaticano dal 7 al 10 settembre 2022. Alcune note in calce rispondono a chiarimenti successivi alla relazione, avvenuti sia in Aula che in incontri con singoli partecipanti.

Atteso il carattere istituzionale di questo testo, il contributo non è stato sottoposto al controllo della *peer-review*.

¹ Cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, del 19 marzo 2022, «L'Osservatore Romano»; anche in «Communicationes» 54 (2022), pp. 9-81. Per una presentazione generale del testo, vid. P. PAROLIN, *Introduzione alla giornata di studio "Praedicate Evangelium". Struttura, contenuti e novità*, presso la Pontificia Università Lateranense, «L'Osservatore Romano» 17 maggio 2022, anche in «Communicationes» 54 (2022), pp. 140-149; M. MELLINO, *La Curia romana alla luce della costituzione apostolica Praedicate Evangelium*, in «L'Osservatore Romano» 9 maggio 2022, anche in «Communicationes» 54 (2022), pp. 272-288.

² Cfr. FRANCESCO, Chirografo *Tra i suggerimenti*, del 28 settembre 2013, «AAS» 105 (2013), pp. 875-876.

coscritto confronto e redazione finale. Nel sito vaticano compare adesso in otto lingue moderne, incluso l'arabo.

Come non poteva essere altrimenti, la nuova costituzione segue nei punti essenziali l'impostazione della *Pastor Bonus*,³ sia per il luogo teologico di inserzione della Curia romana che per il tipo di materie di competenza specifica rispetto all'episcopato locale, sia pure, malgrado importanti novità, per il sistema organizzativo che delinea. A mio modo di vedere, la principale novità della nuova legge sta, come cercherò di mostrare, nello stile decisionale e di governo che viene proposto.

In questa occasione mi limiterò a fare una presentazione di quelle che vengono indicate come principali linee di forza della legge, prescindendo da valutazioni proprie di altre sedi.

1. I PRINCIPI CHE ANIMANO LA NUOVA LEGGE

Comincerò dalle indicazioni di carattere generale contenute nei dodici punti del Preambolo, e nei dodici "Principi e criteri per il servizio della Curia romana" che vengono enunziati all'inizio del testo.

1. 1. *La missione evangelizzatrice*

Come indica pure l'*incipit* del documento, *Praedicate Evangelium*, il taglio scelto per impostare l'organizzazione e il ruolo della Curia romana riguarda la specifica prerogativa del Successore di Pietro di guidare la missione evangelizzatrice della Chiesa (Preambolo nn. 2-3). Infatti, la dottrina cattolica ha sempre rivendicato per i Pontefici Romani «l'alto ufficio di propagare il nome cristiano» (LG n. 23), come un suo compito specifico, distinto da quella *sollicitudo pro universa Ecclesia* che il Vaticano II riconosce a tutti i vescovi (LG n. 23, ChD n. 6). In base a tale funzione, al governo abituale del Sommo Pontefice – abituale, perché è anche compito del Collegio episcopale – spetta, come dice il can. 782 § 1 CIC, la «suprema direzione e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni». Un ruolo, comunque, che va compiuto in maniera diversa laddove la gerarchia episcopale è ormai instaurata e negli altri posti di primo impianto della fede.

Da questa scelta scaturiscono nella legge due conseguenze. Anzitutto, quella di premettere agli altri il Dicastero incaricato dell'Evangelizzazione, che occupa adesso il posto d'onore prima riservato alla Dottrina della Fede, senza che per questo, tuttavia, venga meno lo specifico compito generale di supervisione e vigilanza dottrinale che ha sempre contraddistinto

³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988, «AAS» 80 (1988), pp. 841-930.

tale Dicastero. La seconda conseguenza della scelta è la volontà di raggiungere in tema di Evangelizzazione il maggiore coordinamento possibile, collocando come sezioni diverse due Dicasteri che prima erano autonomi, e sottoponendo entrambi alla diretta presidenza del Sommo Pontefice (art. 54 PE).

1. 2. *Strumento dell'Ufficio Primaziale*

Un secondo principio che appare chiaramente accolto nel testo riguarda il luogo teologico – come dicevo prima – in cui viene situata la Curia romana, come strumento dell'Ufficio Primaziale per il governo universale della Chiesa (CD n. 9). Il principio era meno evidente nei primi schemi della legge, come conseguenza del desiderio – mantenuto sin dall'inizio del processo di revisione – di associare l'episcopato locale alla presa di decisioni. Tuttavia, come ora mostrano i nn. 5-7 del Preambolo, per raggiungere lo scopo di una maggiore comunione con l'episcopato nel governo della Curia, non era necessario modificare lo stretto legame che la Curia mantiene con il Successore di Pietro.

Infatti, proprio perché il Sommo Pontefice è posto al centro del Collegio episcopale in funzione di unità e di servizio ai rispettivi Pastori, anche la Curia del Successore di Pietro deve mantenere uguale atteggiamento di servizio nei confronti di tutta la Chiesa. Perciò, come dice il n. 8 del Preambolo, in forza del suo legame con il Papa, «l'opera della Curia romana è pure in rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi, e anche con le Conferenze episcopali» e le loro unioni.

La Curia non è, dunque, strumento del Collegio episcopale, bensì del Sommo Pontefice; e proprio in virtù di questo è al servizio e opera in comunione con l'episcopato locale.

1. 3. *Governo in comunione*

Strettamente legato a quanto detto fin qui è un altro importante criterio indicato dal Preambolo e seguito poi coerentemente lungo l'intero testo: il volto della "sinodalità" (n. 4 del Preambolo) che si traduce, trattandosi di rapporti che intercorrono tra componenti del Collegio episcopale, più precisamente per esigenza di comunione episcopale nel governo e di collegialità.

Alla luce della *Lumen gentium*, la Chiesa si presenta come una *communio ecclesiarum*; una comunione fattivamente realizzata dalla comunione Eucaristica dei singoli Pastori, membri del Collegio, attorno al Successore di Pietro, e quindi dei fedeli cristiani affidati alla cura pastorale di ciascuno di loro. Questa immanenza di piani – universali e particolari – che la struttura sacramentale della Chiesa determina è stata con precisione delineata nella Lettera *Communio innotio*, un documento della Dottrina della Fede pubblicato nel

1992,⁴ ma sempre attuale. Da tale “immanenza” richiesta dalla comunione derivano, anche da parte della Santa Sede, concrete esigenze di governo episcopale che la cost. ap. *Praedicate Evangelium* cerca ora di concretizzare. Si tratta, probabilmente, della maggiore sfida che pone la legge, perché richiede uno stile decisionale e di governo che tocca gli atteggiamenti delle singole persone coinvolte. Perciò, sia il *Preambolo* che i *Principi e criteri per il servizio della Curia* fanno cenno alla necessaria riforma interiore, alla spiritualità, allo spirito ecumenico, al confronto costruttivo e alla collaborazione di tutti (*Preambolo* nn. 11-12).

Il criterio del governo in comunione, identificato già nel *Preambolo*, si sviluppa concretamente poi lungo tutto l’articolato della legge. In modo generale esso si enunzia nell’art. 21 § 4, stabilendo che le istituzioni curiali studiano le questioni «sempre d’intesa e nel rispetto delle competenze delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali» e più avanti, negli artt. 36 e 37, quando precisa che tali istituti della Curia «debbono collaborare nelle questioni più importanti con le Chiese particolari, le Conferenze episcopali» ecc., e, sempre che la questione lo richieda, debbono preparare i documenti di carattere generale «tenendo conto del parere delle Conferenze episcopali» e notificando puntualmente loro i risultati finali.

A questo proposito, la norma non si accontenta, però, di formulazioni generali. Più avanti, quando nella Sezione v del documento enunzia le competenze dei singoli Dicasteri, in modo volutamente reiterativo, aggiunge anche come devono essere attuate dette competenze. La norma utilizza allora formule del tipo «in stretto rapporto con i Vescovi/Eparchi, sia come singoli, sia riuniti nelle Conferenze episcopali o nei Concili particolari e nelle Strutture gerarchiche orientali, nell’esercizio della loro missione di autentici maestri e dottori della fede, per la quale sono tenuti a custodire e promuovere l’integrità della medesima fede» (art. 72 § 1 PE); «tenendo in considerazione le proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Rappresentanze Pontificie e dopo aver consultato i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale e il Metropolita» (art. 77 PE); «d’intesa con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali» (art. 105 PE). Sono espressioni, come dicevo, che si rincorrono nell’intera Sezione v del testo, con le quali s’intende stabilire uno stile dialogico e “comunione” di governo nella Curia che rispecchi più adeguatamente la struttura sacramentale della Chiesa alla quale abbiamo poc’anzi accennato.

⁴ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio* ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, del 28 maggio 1992, «AAS» 86 (1993), pp. 838-858. Rilevante pure sull’argomento, il successivo articolo, corsivo tre asterischi, pubblicato su «L’Osservatore Romano» il 23 giugno 1993, pp. 1, 4, dal titolo: “La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera *Communio notio*”.

È da augurarsi che le norme del futuro Regolamento della Curia non manchino di segnalare norme procedurali per realizzare tali obiettivi in modo ordinato e nel rispetto delle posizioni proprie di ciascuno.

1. 4. Il decentramento come impostazione di base

Nel contesto della stessa «corresponsabilità nella *communio*», il n. 2 dei *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana* parla di «sana decentralizzazione», come criterio che ha illuminato la riforma, al fine di “lasciare alla competenza dei Pastori diocesani – come dice il testo – la facoltà di risolvere nell’esercizio del loro proprio compito di maestri e di pastori le questioni che conoscono bene”.

In realtà, la nuova legge della Curia non ha comportato ulteriori decentramenti di competenze: più avanti cercherò di mostrare però in quale senso sono state meglio determinate. Le materie riservate alla Santa Sede, rimangono sostanzialmente le stesse previste dalla *Pastor Bonus*. Infatti, come indicato quasi imperativamente dal Concilio Vaticano II, in quasi due decenni di periodo post-conciliare si arrivò a delineare quale decentramento fosse possibile nella Chiesa e, dopo ampie consultazioni e confronti con l’episcopato, ciò fu fissato infine nel Codice del 1983, soprattutto nel can. 381 § 1 che riconosce al Vescovo tutta la potestà necessaria, con eccezione delle materie tassativamente riservate.⁵

Sulla via del decentramento si poteva dunque progredire poco. Alle istanze locali era già stato trasferito praticamente tutto ciò che non riguardasse strettamente materie di unità. Lo prova la limitata incidenza in materia di riassegnazione di nuove competenze all’episcopato del recente motu proprio *Competentias quasdam decernere*, dell’11 febbraio 2022⁶ che, come risultato di laboriose ricerche con intenti decentratori tra le materie gestite dai Dicasteri, è riuscito a intervenire ben modestamente su alcune, poche questioni, relativamente marginali.⁷

⁵ Vale la stessa cosa, a maggior ragione, per le Chiese orientali nel loro rapporto con la Sede Apostolica relativamente alle materie già stabilite nel Codice dei Canonici per le Chiese Orientali, particolarmente nel can. 178 CCEO.

⁶ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Competentias quasdam*, dell’11 febbraio 2022, «Communicationes» 54 (2022), pp. 84-95.

⁷ La riforma dei cann. 237 § 2, 242 § 1, 265, 604, 686 § 1, 688 § 2, 699 § 2, 700, 775 § 2, 1308, 1310 realizzata dal m.p. *Competentias quasdam* ha, infatti, modificato leggermente la disciplina canonica relativamente all’erezione di un seminario inter-diocesano, al riconoscimento diocesano di alcune associazioni, alla durata delle esclusioni, alle dimissioni di religiosi, all’approvazione di catechismi nazionali, e alla riduzione di oneri di Sante Messe e di pie volontà.

1. 5. *Posizione rilevante delle Conferenze episcopali*

L'effettivo decentramento che comporta, invece, la recente riforma della Curia riguarda le Conferenze episcopali. Non è avvenuto un esplicito allargamento delle loro competenze, né alterata la loro posizione teologica indicata nel 1988 dal motu proprio *Apostolos suos*,⁸ ma certamente dalla *Praedicate Evangelium* risulta un aumento dell'autorità di questi organismi nazionali nel delineare il governo ecclesiale nel proprio Paese.

Questo era uno degli scopi del rinnovamento della Curia. Lo dice il n. 9 del *Preambolo* nell'affermare che «l'attenzione che la presente Costituzione apostolica dà alle Conferenze episcopali [...] si muove nell'intento di valorizzarle nelle loro potenzialità (*Pastores gregis*, n. 63), senza che esse fungano da interposizione fra il Romano Pontefice e i Vescovi, bensì siano al loro pieno servizio».⁹

Come il documento afferma poco prima, «ferma restando la potestà propria del Vescovo, quale pastore della Chiesa particolare affidatagli, le Conferenze episcopali (...) sono attualmente uno dei modi più significativi di esprimere e servire la comunione ecclesiale nelle diverse regioni insieme al Romano Pontefice, garante dell'unità di fede e di comunione (LG n. 18, *Pastor Aeternus*, Preambolo)» (n. 7). Perciò, come conclude poi il n. 9 del *Preambolo*, il ruolo che viene assegnato alle Conferenze «nelle presenti disposizioni sono volte ad esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e, indirettamente, a rinsaldare la comunione ecclesiale (ibid.), dando concretezza all'esercizio congiunto di alcune funzioni pastorali per il bene dei fedeli delle rispettive nazioni o di un determinato territorio (*Apostolos suos*, n. 12)».

La costituzione apostolica indica, dunque, le Conferenze episcopali come interlocutori abituali e necessari per l'esercizio delle competenze dei Dicasteri della Curia. Lo fa, in termini generali, nell'art. 21 § 4 e poi negli artt. 36 e 37 che abbiamo già menzionato.

Più avanti, quando la costituzione apostolica comincia a descrivere le competenze dei singoli Dicasteri e delle istituzioni curiali, i riferimenti espliciti alle Conferenze episcopali, e alle restanti strutture simili di cui si

⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Apostolos suos*, del 21 maggio 1988, «AAS» 90 (1998), pp. 641-658.

⁹ La Costituzione Apostolica, come norma pontificia di carattere universale, nello stabilire la collaborazione delle Conferenze episcopali nell'attività dei Dicasteri della Curia, menziona sempre le strutture analoghe della disciplina orientale e talvolta anche le Unioni di Conferenze episcopali a livello zonale e continentale. Per alleggerire il nostro discorso, incentrato sulle Conferenze episcopali, abbiamo preferito non includere ripetitivamente il riferimento a tali organismi.

è detto, risultano continui. Anche se lo stile redazionale dei testi non consente una netta individuazione delle differenze dal punto di vista giuridico, appare evidente che il rapporto dei Dicasteri con le Conferenze episcopali che la norma intende stabilire sia alquanto diverso da quello indicato dalla *Pastor Bonus*. In alcuni casi, i Dicasteri sono invitati a prendere decisioni con la collaborazione delle Conferenze; in altri, invece, sono esortati ad agire in sintonia con le Conferenze. Infine, in un ulteriore genere di contesti, i Dicasteri romani vengono sollecitati a sostenere e appoggiare le iniziative adottate dalle Conferenze episcopali e dalle analoghe strutture dell'episcopato.

Il confronto con la legislazione precedente, senza conferire nuove competenze giurisdizionali, attraverso un tale grado di coinvolgimento delle Conferenze nell'operare della Curia, rende evidente un riconoscimento di autorità superiore a quello che emerge solo dal Codice e dal resto dell'ordinamento canonico.

Di ancora maggiore novità risulta il richiamo continuo alle Unioni regionali e continentali di conferenze episcopali, affinché diano loro un contributo consultivo apparentemente autonomo rispetto alle Conferenze stesse, su svariati argomenti: nella preparazione di documenti (art 36 PE), nella determinazione del profilo di candidati all'episcopato (art. 105 § 2 PE), e nella prosecuzione degli obiettivi assegnati a ciascun Dicastero (artt. 128 § 2, 152 § 1, 164, 170 ecc. PE). Ciò dovrebbe richiedere, forse, un ripensamento di queste Unioni di Conferenze, delle forme di elezione dei suoi membri e del suo funzionamento, poiché finora, nella maggioranza dei casi, ad esse sono stati riconosciuti ruoli di collegamento e interscambio informativo, ma non istanze realmente autonome rispetto alle dinamiche delle Conferenze episcopali delle rispettive Nazioni.

2. UN CAMBIO DI PROSPETTIVA

Sin dall'inizio del Pontificato, Papa Francesco, in diverse occasioni, sempre in prospettiva della riorganizzazione della Curia romana, aveva affermato che i Dicasteri non potevano essere una sorta di istanza intermedia, frapposta fra il Papa e i Vescovi.¹⁰ Con tali indicazioni il Papa annunciava già che la novità della nuova legge curiale non sarebbe stata di carattere organizzativo, né limitata a semplici ritocchi o accorpamenti di organismi già in atto. Le indicazioni pontificie davano il segnale che l'intervento sarebbe stato più completo, di tipo relazionale, intervenendo direttamente sulle procedure decisionali.

¹⁰ Cfr. FRANCESCO, Intervista concessa a Antonio Spadaro S.I. il 19 agosto 2013, «La Civiltà Cattolica» 3 (2013), p. 465.

Di fatto, in questi anni passati, Papa Francesco è direttamente intervenuto, varie volte, per correggere taluni indirizzi dei Dicasteri nei confronti delle competenze affidate all'episcopato locale. Particolare significato ebbe a questo proposito l'intervento sulla traduzione dei testi liturgici, correggendo una prassi seguita da tempo dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che portò alla modifica del can. 838 CIC con il motu proprio *Magnum principium*, del 3 settembre 2017.¹¹

La materia concreta su cui si disputava (le traduzioni dei testi liturgici e gli adattamenti alle circostanze del luogo) è secondaria per il discorso che adesso ci interessa. È utile però l'indirizzo generale che venne dato allora, nel quale si anticipavano, come dicevo, i cambiamenti che in modo generalizzato osserviamo adesso nella nuova legge sulla Curia. Come fu allora spiegato, l'argomento delle traduzioni riguardava responsabilità che erano «rispettive e complementari», da parte delle Conferenze nazionali e del Dicastero romano competente. Di conseguenza, erano questioni che dovevano risolversi, come disse il Papa in quell'occasione, in «spirito di dialogo e di aiuto a riflettere se e quando fosse necessario».¹²

In sostanza, si trattava di lasciare all'episcopato locale la responsabilità di stabilire, secondo proprie valutazioni, sicuramente più vicine alla realtà dei problemi, il contenuto delle traduzioni, limitando il compito del Dicastero a vagliare sommariamente, a garanzia dell'integrità della dottrina della Chiesa, quei passaggi dei testi che potessero risultare particolarmente essenziali.

La modifica del can. 838 realizzata di conseguenza risultò significativa, rispetto agli intenti che in futuro si volevano raggiungere nei rapporti Curia-episcopato. Secondo il nuovo testo del canone, il Dicastero romano non doveva più «rivedere gli adattamenti approvati [...] dalla Conferenza episcopale», bensì unicamente «autorizzare le versioni» nelle lingue già approvate dall'episcopato locale. Inoltre, riguardo alle versioni dei libri liturgici, il Dicastero non avrà più il compito di «autorizzare» la pubblicazione dei testi, bensì quello di «confermare», semplicemente, l'approvazione già concessa dalla Conferenza episcopale.¹³

Da questi gesti è palese la volontà di rivalutare la posizione dell'episcopato locale, e allo stesso tempo di diminuire il peso decisionale del Dicastero romano. Come disse il Papa nel dicembre 2017, questo «è un rapporto che

¹¹ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Magnum principium*, del 3 settembre 2017, «AAS» 109 (2017), pp. 967-980. In argomento, vedi J. I. ARRIETA, *Variazioni e precisazioni di rilevanza liturgica introdotte nel Codice del 1983*, «Rivista Liturgica» 108 (2021), pp. 119-134.

¹² FRANCESCO, *Lettera al Card. Robert Sarah*, del 15 dicembre 2017.

¹³ Cfr. A. ROCHE, *Il motu proprio Magnum principium. Una chiave di lettura*, «L'Osservatore Romano» 10 ottobre 2017, p. 5.

si basa sulla collaborazione, sulla fiducia e mai sulla superiorità o sull'avversità». ¹⁴

Le variazioni delineano un indirizzo generale, benché, sul piano del diritto, dei comportamenti e delle responsabilità richieste, le espressioni usate a volte non aiutano a raggiungere la chiarezza, obiettivo ultimo che ogni legge deve cercare di realizzare.

3. CONSIDERAZIONE DI ALCUNE QUESTIONI ORGANIZZATIVE

Veniamo adesso alle questioni puntuali che pone la nuova costituzione. Mi limiterò, per forza di cose, a riferirmi solo ad alcune determinate questioni e a farlo anche in modo assai generale.

3. 1. Denominazione e tipologia degli organismi

In rapporto alla precedente *Pastor Bonus*, vanno anzitutto evidenziate alcune variazioni terminologiche riguardanti la tipologia degli organismi della Curia.

La tipologia dei Pontifici Consigli è scomparsa, così come la denominazione di Congregazione. Sono scelte adottate in partenza in seno al Consiglio dei Cardinali, la cui motivazione non è stata particolarmente spiegata.

Per la *Praedicate Evangelium* la denominazione comune alle entità relativamente autonome che compongono la Curia è quella di «istituzione curiale» (art. 12 § 2 PE), all'interno della quale esistono tre tipi fondamentali di entità: i Dicasteri – in pratica, le precedenti Congregazioni più alcuni Pontifici Consigli ora diventati Dicasteri –, gli Organismi di Giustizia – che sono i tre Tribunali di sempre –, e gli Organismi economici, che per la maggior parte sono stati creati recentemente e hanno competenze diversificate nell'intero ambito della Santa Sede, ¹⁵ compreso lo Stato della Città del Vaticano.

Con la soppressione della distinzione tra Congregazione e Pontifici Consigli cade anche la differenza fra organismi esecutivi di governo e organismi di promozione pastorale che caratterizzava, rispettivamente, gli uni e gli altri. Era una distinzione che, negli anni, era venuta progressivamente meno, man mano che diversi Consigli assumevano ruoli che necessariamente comportavano esercizio della giurisdizione, come erigere associazioni o altre entità canoniche, dirimere ricorsi amministrativi o realizzare determinati tipi di nomine. Ora, invece, tutti i Dicasteri, nell'area della rispettiva competenza, dovranno esercitare entrambe le funzioni – esecutive e di promozione

¹⁴ Cfr. FRANCESCO, *Allocutio ad Curiam Romanam dum omina Natalicia significantur*, 21 dicembre 2017, «AAS» 110 (2018), pp. 64 e ss.

¹⁵ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, del 24 febbraio 2014, «AAS» 106 (2014), pp. 164-165.

(art. 21 PE) –, e ciò comporterà anche la necessità di consolidare prassi gestionali differenti in un caso e nell'altro, a seconda della posizione di autorità del Dicastero relativa a ciascuna materia.

Oltre ai tre tipi di istituzioni curiali, la legge menziona tre Uffici (art. 12 § 3 PE) – la Prefettura pontificia, l'Ufficio delle celebrazioni e l'Ufficio del Camerlengo (artt. 228-237 PE) –, e le istituzioni collegate con la Santa Sede (artt. 241-249 PE), che non fanno parte della Curia Romana e hanno una personalità giuridica separata dalla Santa Sede in quanto tale (art. 241 PE).

3. 2. *La partecipazione dei laici*

Il n. 5 dei *Principi e criteri per il servizio della Curia* menziona la «vicarietà», come principio giuridico che lega la *Curia* al Papa, e in tale contesto –, apparentemente come una conseguenza – è indicata la possibilità che determinate cariche apicali della Curia possano essere affidate a fedeli non in possesso dell'ordine sacro, nel senso indicato dal can. 129 CIC. La questione è complessa e, com'è noto, dibattuta a lungo in dottrina. Perciò non penso che vi sia stata la pretesa di risolverla in tale documento normativo.

Negli anni passati, durante il pontificato di Francesco, un significativo numero di cariche dirigenziali nella Curia Romana sono state affidate a fedeli non ordinati. Vi sono Prefetti di Dicastero, Segretari e Sotto-Segretari, nonché Membri o responsabili di organismi di programmazione e di controllo. Ciò ha giovato particolarmente al settore finanziario o di gestione della Curia Romana – e anche dello Stato della Città del Vaticano –, fornendo complessivamente un quadro di persone di elevata qualificazione professionale. Lo stesso è accaduto nel settore della comunicazione, ambiti relativamente periferici rispetto a ciò che potrebbe rappresentare l'esercizio nella Chiesa della *sacra potestas*.

Probabilmente, tutto ciò ci sta facendo vedere, tramite la prassi, la necessità di ulteriori distinzioni all'interno di ciò che può rappresentare esercizio del potere giuridico in ambito ecclesiale. Vi sono, infatti, settori materiali o tipi di provvedimenti, che per sua natura, forse non richiedono la *sacra potestas* nell'attore, cosa che, in altri contesti e per altre materie o provvedimenti, risulta invece indispensabile. La concessione di una dispensa, per esempio, richiede valutazioni sulle disposizioni dei soggetti diverse da una scelta di natura finanziaria.

La questione, comunque, richiede ulteriori confronti e chiarimenti sul piano dottrinale. A mio modo di vedere, l'accesso dei laici a certe posizioni non è consequenziale al criterio di «vicarietà», comune al rapporto di qualunque ufficio ecclesiastico rispetto della fonte episcopale – il Papa o il Vescovo diocesano, nel rispettivo piano universale o diocesano – che è all'origine della *sacra potestas*, secondo il capitolo III della *Lumen gentium* e la rispettiva *Nota explicativa praevia*.

C'è, infatti, da osservare che tali testi conciliari parlano dell'*origine* della potestà nella Chiesa – non della sua successiva *trasmissione*, né del suo *esercizio* –, e lo fanno in rapporto specifico all'episcopato, e non al sacramento dell'Ordine in generale.¹⁶ Di conseguenza, il restante esercizio del potere nella Chiesa – da parte di un soggetto ordinato *in sacris* o da un fedele laico –, risulta, in realtà, sempre “vicario” o, quantomeno, assume forme varie di delega provenienti dal rispettivo ufficio episcopale – il Sommo Pontefice o il Vescovo diocesano – che è l'origine e la fonte della *potestas regiminis* nel rispettivo ambito.¹⁷

Secondo me, la ragione dirimente per postulare l'ordine sacro nel soggetto che esercita potestà, vicaria o delegata, verrà dato dalla natura stessa dell'atto, cioè, dal carattere liberatorio o costrittivo che l'atto possiede per il fedele. E ciò spiega, almeno in parte, la formulazione alquanto approssimativa del can. 129 CIC, che si limita a distinguere tra «*abiles sunt*» e «*in exercitio [...] cooperari possunt*», in riferimento agli ordinari e ai fedeli laici, rispettivamente. Ma questa è comunque una opinione personale.¹⁸

Occorre non dimenticare anche che, di recente, il motu proprio *Spiritus Domini*¹⁹ ha soppresso l'originaria restrizione dei c.d. ministeri laicali ai soli laici di sesso maschile, considerando, da una nuova prospettiva teologica, che detti ruoli non vanno più considerati nella prospettiva del

¹⁶ I presbiteri e i diaconi sono abili, secondo il can. 129 CIC, perché, in quanto operatori ministeriali del Vescovo, sono in grado di ricevere ciò che il Vescovo affida loro, nell'ambito di tali capacità. Tuttavia, a differenza dell'abilitazione sacramentale ricevuta dal Vescovo, quella degli altri ministri non rappresenta una capacità libera o slegata, esercitabile di fatto – «*expedita potestas*» (*Lumen gentium*, *Nota explicativa Praevia*, n. 2) – di esercitare il potere di governo, ma essi devono ricevere concretamente il potere di governo, ogni volta che viene loro affidato un ufficio (come vicario, giudice, ecc.). Ciò appare coerente con l'intero sistema canonico di affidamento di uffici dipendenti dal rispettivo Vescovo-Pastore.

¹⁷ Il punto è importante perché non è la “missio canonica” fatta con la designazione di un Vescovo a “conferire potestà”, come talvolta pare insinuarsi. La dottrina del Concilio, che riguarda specificamente il grado dell'episcopato, insegna che i Vescovi non sono delegati o rappresentanti del Sommo Pontefice («*neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt*»; LG n. 27), né ricevono da lui la loro potestà di governo. Il Papa realizza la «*canonica seu giuridica determinatio*», come dice il n. 2 della *Nota explicativa praevia*, rendendo *expedita* la *potestas* ricevuta con la partecipazione ontologica ai sacri ministeri (si parla sempre dei Vescovi) avuta per mezzo della consacrazione episcopale. Per questo motivo essi governano con potestà “propria”, come rappresentanti di Cristo; sono vicari del Sommo Pontefice solamente i Pastori delle giurisdizioni missionarie come indicato nel can. 371 CIC, che governano tali territori a nome del Papa.

¹⁸ Mi sono occupato di recente dell'argomento con una riflessione *Sulla partecipazione dei fedeli laici nell'organizzazione della Chiesa. Esercizio dei diritti e della potestà di governo*, in *Quis custodiet ipsos custodes? Studi in onore di Giacomo Incitti*, a cura di P. A. Bosso, E. Okonkwo, Roma, Urbaniana University Press, 2021, pp. 149-164.

¹⁹ Cfr. FRANCESCO, m.p. *Spiritus Domini*, del 10 gennaio 2021, «*Communicationes*» 53 (2021), pp. 66-67.

ministero sacro e del sacramento dell'Ordine, bensì in quella del Battesimo come concreta espressione della partecipazione dei fedeli all'*aedificatio Ecclesiae*.

Comunque sia, come conseguenza del maggiore coinvolgimento dei fedeli laici in determinate posizioni apicali della Curia, è caduto l'esplicito riferimento che faceva prima l'art. 7 della *Pastor Bonus* per cui, letteralmente, «gli affari, i quali richiedono, l'esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a coloro che sono insigniti dell'ordine sacro».

3. 3. I criteri organizzativi generali

La continuità con la *Pastor Bonus* emerge particolarmente nelle Norme Generali della *Praedicate Evangelium*, negli artt. 1-43. Molte di queste norme avrebbero potuto conservare la redazione della *Pastor Bonus*, perché il contenuto è sostanzialmente lo stesso.

I primi articoli hanno ripreso la sostanza della Lettera inviata da Giovanni Paolo II al cardinale Casaroli nel 1982 circa il significato del lavoro prestato alla Santa Sede, che appariva in sintesi come Allegato II alla *Pastor Bonus*. Seguono poi alcuni Principi operativi che espongono i criteri di professionalità, servizio e cooperazione ampiamente ricordati in questi anni negli interventi pontifici ed erano ormai impliciti anche nel precedente ordinamento.

Lo stesso vale per la struttura, lo status di parità e la composizione dei Dicasteri e istituzioni curiali, per i rapporti inter-dicasteriali e il necessario intervento del Santo Padre nelle questioni maggiori. In tutto ciò si segue in sostanza quanto già contenuto nella *Pastor Bonus*.

Nuovo è, invece, il principio generale secondo cui «di regola dopo un quinquennio, gli Officiali chierici», religiosi o consacrati che hanno prestato servizio nelle istituzioni curiali «fanno ritorno alla cura pastorale» della diocesi o alle iniziative proprie dell'Istituto (art. 17 § 4 PE). Come anche è nuova la esplicita esigenza di verificare periodicamente con il Santo Padre eventuali facoltà speciali concesse alle singole istituzioni curiali.

3. 4. Organismi nuovi e variazioni di competenze

La *Praedicate Evangelium*, come a suo tempo è accaduto con la *Pastor Bonus*, è stata necessaria per sistematizzare tutte le modifiche organizzative avviate durante il pontificato di Papa Francesco, nonché altre già realizzate prima da Benedetto XVI. La questione è abbastanza nota e non intendo soffermarmi troppo.

Come ho già detto, è scomparsa l'intera categoria dei Pontifici Consigli, accorpata in nuovi Dicasteri, ad eccezione del Dicastero per la promozione dell'Unità dei cristiani, di quello per il Dialogo interreligioso e del Dicastero per i Testi Legislativi, di cui dirò qualcosa dopo.

I Tribunali sono gli stessi, con funzioni uguali a quelle svolte prima: in questo caso, la redazione delle norme segue praticamente quella della *Pastor Bonus*, sebbene con una denominazione generale diversa (“Organismi di giustizia”, di cui però non saprei dare ragione).

Rispetto alla *Pastor Bonus*, sono nuove praticamente tutte le istituzioni curiali inserite nella Sezione VII, a partire dall’art. 205 PE, sotto la denominazione generale di “Organismi economici”. L’unica eccezione è l’APSA. Si tratta, infatti degli organismi creati da Benedetto XVI e, soprattutto, da Papa Francesco con la finalità di ammodernare il sistema finanziario e di controllo della Santa Sede, talvolta anche a seguito di impegni assunti in ambito internazionale. Con i nuovi organismi, a seguito dell’esperienza sviluppata negli ultimi anni, si è cercato di stabilire una migliore distinzione tra funzioni gestionali e di controllo, sulla scia anche della restante normativa stabilita in materia dalla Santa Sede.

Si tratta, anzitutto, del Consiglio per l’Economia, che è una rifondazione del Consiglio istituito da Giovanni Paolo II nel 1981 per trattare sugli aspetti organizzativi ed economici della Santa Sede,²⁰ sebbene con una composizione, autonomia e attribuzioni del tutto diverse e certamente incisive nell’indirizzo generale dell’attività economica della Santa Sede.

In secondo luogo, il testo si occupa della Segreteria per l’Economia che, tra le sue importanti mansioni di programmazione, vigilanza e controllo, assume anche una parte delle funzioni della vecchia Prefettura per gli Affari Economici, definitivamente soppressa nel 2016.²¹ La Segreteria per l’Economia è Segreteria Papale in materie economiche, al pari di come la Segreteria di Stato funge da Segreteria Papale nelle restanti materie.²²

²⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Comperta habentes*, del 31 giugno 1981, «AAS» 73 (1981), pp. 545-546, poi incorporato alla cost.ap. *Pastor Bonus*, negli artt. 24-25.

²¹ Cfr. Rescritto *ex audientia* al Segretario di Stato del 19 dicembre 2016, «AAS» 109 (2017), p. 73.

²² Alla Segreteria per l’Economia, nella quale è stata istituita una Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede, è inoltre passata la “gestione lavorativa del personale” degli enti soggetti alla legislazione propria della Santa Sede, incluso quanto concerne la loro preparazione e formazione (art. 217 PE); sono restate all’ULSA le questioni invece di natura contenziosa e la promozione dei diritti dei lavoratori (art. 11 PE). Gli Statuti dei due istituti, elaborati in periodi diversi, assegnano all’uno e all’altro funzioni di formazione del personale della Santa Sede e, di fatto, vi sono in atto iniziative formative con la collaborazione dell’uno e dell’altro ente. C’è da augurarsi che, in futuro, la modifica dei rispettivi Statuti delimiti meglio i rispettivi compiti e che, la Segreteria per l’Economia, oltre ai compiti di perfezionamento professionale sul piano tecnico, svolga anche il ruolo di accompagnamento del personale, ruolo che, sin dall’inizio, ha cercato di svolgere l’ULSA. Peraltro, i termini del passaggio di queste competenze dovrà essere ulteriormente chiarito sul piano degli Statuti. Infatti, l’art. 11 PE risulta sostanzialmente simile all’art. 36 PB, il quale rispecchiava uno Statuto dell’ULSA (BENEDETTO XVI, *Statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica*, del 7 luglio 2009, «AAS» 101 (2009), pp. 712-726 (modif. con Rescritto *ex audientia* del 14 giugno 2016 e del

L'Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede, APSA, conserva sostanzialmente le sue precedenti funzioni gestionali, con alcuni ritocchi che assicurano integralmente alla Segreteria per l'Economia le funzioni di controllo, e con le più recenti disposizioni del rescritto del Santo Padre che affida integralmente all'Istituto per le Opere di Religione quanto riguarda l'investimento del patrimonio mobiliare.²³

Sono pure nuovi sia l'Ufficio del Revisore generale, con funzioni sia ispettive che di denuncia, che la Commissione di Materie riservate – a garanzia delle iniziative che richiedono particolare riservatezza – e del Comitato per gli Investimenti (art. 227 PE), comparso negli ultimi stadi della revisione del testo.

Per quanto riguarda le competenze affidate alle singole istituzioni curiali, si mantengono in linea di massima, con puntuali cambiamenti,²⁴ le stesse competenze affidate dalla *Pastor Bonus*, tenendo però conto che i Dicasteri hanno assunto, di regola, le funzioni che prima svolgevano le entità adesso accorpate. Va osservato, tuttavia, che in alcune materie, soprattutto finan-

28 novembre 2016) dove erano specificati compiti e funzioni che ora sembrano doversi esercitare dalla Segreteria per l'Economia, in forza dell'art. 16 § 2 del proprio Statuto (FRANCESCO, *Statuto della Segreteria per l'Economia*, del 22 febbraio 2015, «Communicationes» 47 (2015), pp. 32-39), tenendo conto comunque che l'art. 217 PE sembra non essere del tutto esplicito.

²³ Rescritto *ex audientia* al Segretario di Stato circa l'Istruzione sull'amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, «L'Osservatore Romano» 23 agosto 2022, p. 8.

²⁴ Al Dicastero per il Clero sono passate le competenze relative sia alle Prelature personali (art. 117 PE, can. 294 CIC), affidate alla Congr. per i Vescovi sin dal 1967, dalla *Regimini Ecclesiae Universae* e poi dalla *Pastor Bonus* (art. 80 PB; PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, n. 49 § 1, del 15 agosto 1967, «AAS» 59 [1967], pp. 885-928), che le associazioni pubbliche clericali (art. 118, 2° PE), cioè, quelle associazioni di fedeli la cui direzione è affidata a chierici (can. 302 CIC), che prima dipendevano dal Pont. Cons. per i Laici. L'esperienza potrà mostrare il risultato di queste scelte. Penso che la riflessione canonica sull'istituto delle Prelature personali sia stata condizionata da due fattori: da un lato, dall'adeguata comprensione o meno della trasformazione istituzionale in struttura gerarchica di ciò che precedentemente era un istituto secolare e, dall'altro lato, dal lento consolidamento *canonico* – non ancora compiuto – della nozione *teologica* di Chiesa particolare, come entità ontologicamente diversa dalle strutture ideate dal Legislatore umano. Occorre, tuttavia, che l'istituto delle Prelature personali non perda l'impostazione ricevuta dal Vaticano II (PO n. 10), essendo l'unica iniziativa ideata in forma *elastica* dal Concilio affinché la Santa Sede possa sovvenire, volta per volta (con Statuti specifici), a qualsiasi genere di *necessità pastorale* o a particolari esigenze di distribuzione del clero, come risulta da una lettura integrale del testo. Peraltro, la natura gerarchica della struttura postulata dai Padri conciliari appare abbastanza evidente (soprattutto nell'orizzonte teologico degli anni Sessanta) dall'uso dell'espressione «prelatura» – il testo parla di «*peculiares dioeceses vel praelaturae personales*» (PO n. 10) –, anche perché il can. 17 CIC (uguale al can. 18 CIC 1917) richiede che le leggi ecclesiastiche siano «da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto». Lo stesso si può dire, tenendo conto del can. 110 CIC 1917, per quanto riguarda la configurazione dell'ufficio di prelado.

ziarie e di controllo, la *Praedicate Evangelium* non ha ripreso per intero tutte le funzioni di alcune istituzioni curiali, senza che ciò significhi che siano state modificate le competenze: occorrerà, dunque, tener conto dello Statuto rispettivo in ciò che non sia stato esplicitamente abrogato.²⁵

A questo riguardo, va fatta una eccezione rispetto al Dicastero per i Testi Legislativi, che invece ha ricevuto nuove funzioni nella propria area. Il Dicastero non era da tempo una entità dedicata solo “all’interpretazione” del Codice o dei Testi Legislativi, perché man mano aveva ricevuto altre funzioni, principalmente quelle di confronto obbligato per gli organismi della Curia nell’elaborazione di documenti di natura legislativa, o quella di giudicare eventuali contrasti delle disposizioni normative di vescovi o conferenze con quelle date dalla Santa Sede.

Ma oltre a tutto questo (artt. 176, 181 PE), riproposto dalla *Praedicate Evangelium* con nuova chiarezza, la costituzione apostolica incarica in generale il Dicastero della promozione del Diritto canonico e della diffusione della sua conoscenza (art. 175 PE), di vigilare le prassi attuative delle leggi, avvertendo le rispettive autorità competenti (art. 182 § 2 PE), di proporre modifiche nelle leggi o di risolvere lacune normative. Viene indicato che tale compito può essere realizzato anche mediante puntuali Dichiarazioni o Note esplicative (art. 177 PE), e anche mantenendo contatti con associazioni e facoltà canonistiche, o promovendo la realizzazione di riunioni e convegni per raggiungere tali finalità (art. 182 PE).

3. 5. Alcuni argomenti collegati al ruolo del Nunzio

Venendo alla fine di questa presentazione vorrei solo accennare ad alcune novità che magari possono interessare più direttamente il ruolo del Nunzio.

Una prima novità, di carattere generale che occorre registrare è stata recepita nell’art. 29 § 2 PE e riguarda il controllo preventivo – *nulla osta* – da parte della Segreteria di Stato per «i documenti o le dichiarazioni su materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto internazionale». Ad intervenire dovrà essere la Seconda sezione della Segreteria di Stato, come esplicitamente dice ora l’art. 49, 3° PE.

Altra piccola novità, che soltanto menziono, riguarda l’esplicito cenno che

²⁵ Per esempio, gli artt. 222-224 PE non riprendono tutte le funzioni che spettano all’Ufficio del Revisore generale secondo il contenuto del novellato Statuto dato motu proprio il 21 gennaio 2019 (cfr. «Communicationes» 51 [2019], pp. 40-46), né l’art. 248 PE intende riprendere in tutto lo Statuto dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, approvato motu proprio il 5 dicembre 2020 (cfr. «Communicationes» 52 [2020], pp. 354-363). Peraltro, lo stesso si può dire anche per il Consiglio per l’Economia e per la Segreteria per l’Economia, rispetto alle competenze indicate nei rispettivi Statuti del 22 febbraio 2015, in «Communicationes» 47 (2015), pp. 25-31 e 32-39.

ora contiene l'art. 40 § 1 PE alla necessità di includere nella relazione quinquennale, da preparare nel contesto delle visite *ad limina*, «un rapporto sulla situazione finanziaria e patrimoniale» della rispettiva diocesi o eparchia.²⁶ Una informazione inclusa tradizionalmente nell'elenco di materie da sviluppare nella relazione quinquennale, che ora però compare in maniera esplicita nella norma della Curia.²⁷

Maggiore significato ha assunto, ovviamente, la creazione della terza sezione della Segreteria di Stato, incaricata del personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Ora l'art. 52 PE ha raccolto in modo generale le sue funzioni sulle quali non mi soffermo perché sono stati oggetto di altri interventi.

Infine, qualche cenno sulla nomina dei vescovi. La materia è in qualche modo sviluppata dall'art. 105 PE, in riferimento al Dicastero per i Vescovi, ma serve ugualmente per la Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, come ora si denomina la Congregazione di *Propaganda Fide*.

Su questo particolare, le disposizioni canoniche generali di carattere normativo, anche se non abrogate formalmente,²⁸ sono state sorpassate da norme specifiche per le diverse circostanze e luoghi, nonché dalla prassi seguita, anche perché la designazione – la *canonica determinatio*, di cui parla la *Nota explicativa previa* – spetta sempre al Sommo Pontefice in forma discrezionale.

A questo riguardo, tuttavia, la *Praedicate Evangelium* contiene due concrete indicazioni di una certa novità. La prima riguarda la specifica richiesta affinché il Dicastero, oltre alle istanze abituali, consulti «i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale» (art 105 § 1 PE). Il testo sembra indicare che non basta chiedere al Presidente, bensì all'organo collettivo che, secondo i rispettivi Statuti, rappresenta in ogni caso l'*équipe* apicale di governo esecutivo, indipendentemente dalla denominazione concreta.

Infine, anche in rapporto a questo, nel successivo § 2 dell'art. 105 la *Praedicate Evangelium* richiede che i criteri generali per la scelta dei candidati all'episcopato vengano indicati d'accordo con le esigenze culturali dei vari luoghi, e d'intesa tra il Dicastero stesso e le «Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali».

²⁶ Come questione di *lege ferenda*, l'argomento pone la questione della prudente vigilanza in materia economica che il Dicastero competente dovrebbe analogamente realizzare nei confronti della gestione finanziaria delle Conferenze episcopali, e degli altri *coetus* simili, indipendentemente dalle revisioni contabili legalmente richieste dalla legislazione del Paese.

²⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1997.

²⁸ Cfr. CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina*, 25 marzo 1972, «AAS» 64 (1972), pp. 386-391.